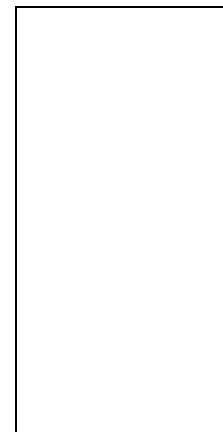


Civile Ord. Sez. 5 Num. 26921 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: BORDON GIANLUCA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24815/2021 R.G. proposto da:
SANFILIPPO GIUSEPPINA (c.f. SNF GPP 41P52 C471Z) e FURNARI
MICHELE (c.f. FRN MHL 36A02 C471X), rappresentati e difesi
dall'Avv. Gabriele Ferlito

-ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del
Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia n. 3117/2021, depositata il 7/4/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal
Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA

1. Giuseppina Sanfilippo e Michele Furnari presentavano ricorso avverso il rifiuto di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-92, ai sensi dell'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2012, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16/12/1990 in Sicilia.
2. Con sentenza n. 161/2017 la CTP di Catania rigettava il ricorso dei contribuenti, ritenendolo un aiuto di Stato incompatibile con il diritto unionale.
3. La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3117/2021, rigettava l'appello dei contribuenti. Il giudice regionale richiamava precedenti giurisprudenziali secondo cui l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, costituendo un aiuto di Stato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, ad eccezione che sia osservato il regime dei regolamenti *de minimis* o sia fornita prova di un nesso causale diretto tra aiuto di Stato e il danno da calamità. La sussistenza delle condizioni di compatibilità doveva essere provata dal beneficiario con riguardo a un periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "*de minimis*". I contribuenti non avevano adempiuto l'onere di allegare e provare l'osservanza del regime dei regolamenti *de minimis* perché a) la produzione documentale del 18/2/2021 era irricevibile per la sua tardività; b) il limite era in ogni caso superato, ricadendo la fattispecie sotto il vigore del regolamento (CE) n. 69/2001, che stabiliva un massimale per gli aiuti *de minimis* di euro 100.000,00 mentre il successivo regolamento (CE) n. 1998/2006, che aveva aumentato il massimale, non era applicabile retroattivamente; c) la difficoltà di provare il rispetto del regime *de minimis* o il danno, per i dieci anni trascorsi dall'evento dannoso, rilevava solo al fine di esentare dal recupero di un aiuto già concesso e non al fine di concedere nuovi aiuti.

4. I contribuenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi mentre l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Nullità/illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici hanno affermato la tardività della produzione in giudizio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Violazione degli artt. 32, comma 1 e 61, d.lgs. 546/1992», i ricorrenti deducono che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà depositate nel giudizio di appello il 18/2/2021 erano state inoltrate in via telematica all'Agenzia delle entrate in data 9/2/2021, prima della scadenza del termine del 16/2/2021. Se la *ratio* del termine perentorio previsto dall'art. 32 d.lgs. 546 del 1992 è salvaguardare il contraddittorio e quindi consentire alla controparte di prendere visione dei documenti prodotti per formulare delle repliche, con le memorie da depositare dieci giorni prima dell'udienza, non si era verificata alcuna lesione del contraddittorio e il giudice erroneamente ha considerato tardivo il deposito.

2. Il motivo è infondato.

Sino alle modifiche dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 introdotte con l'art. 1, comma 1, lettera *bb*) del d.lgs. n. 220 del 2023, nel processo tributario le parti potevano produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportassero un ampliamento della materia del contendere e fossero preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenisse, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 10549/2025 e Cass. 17164/2018). Stante il richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado tale attività poteva essere esercitata entro il termine previsto dall'art. 32, comma

1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo il termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. 18103/2021 e Cass. 655/2014). La decadenza è rilevabile dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (Cass. 25684/2021, Cass. 29393/2020 e Cass. 29087/2020). Il principio del contraddittorio deve essere tutelato con riguardo ai documenti che la parte produce in giudizio, rimanendo irrilevante che la difesa dei ricorrenti avesse inviato alla controparte delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Non ogni documento conosciuto o conoscibile dalla controparte è utilizzabile nel processo ma solo quello depositato nel rispetto delle preclusioni istruttorie previste dal legislatore. Il rispetto del termine perentorio consente alle parti di apprestare le loro difese rispetto alle prove valutabili dal giudice ai fini della decisione.

3. Con il secondo motivo, rubricato «art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Nullità/illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici hanno affermato la tardività della produzione in giudizio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Violazione dell'art. 32, d.lgs. 546/1992», i ricorrenti deducono che il termine "documenti" utilizzato dall'art. 32 cit. deve essere interpretato nel senso che vanno considerati tali solo quegli scritti univocamente idonei a rappresentare o raffigurare un fatto a chi lo osserva. Le dichiarazioni sostitutive ben avrebbero potuto essere rese con identico contenuto nel corpo delle memorie da depositare entro dieci giorni liberi prima dell'udienza ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Non essendosi in presenza di un vero e proprio documento, il giudice ha errato ad affermarne la tardività.

4. Il motivo è sia inammissibile che infondato.

4.1 L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., a pena di inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare- con una ricerca esplorativa ufficiosa- che trascende le sue funzioni- la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (v. Cass., Sez. U., n. 23745/2020 e Cass. 18998/2021). Dopo aver premesso, con un'affermazione non censurata dai ricorrenti, che il rispetto del regime *de minimis* deve essere provato dal beneficiario, il giudice di merito ha osservato che i contribuenti non avevano adempiuto all'onere di allegare e provare il rispetto di tale regime. Il motivo è inammissibile sia perché non specifica che quantomeno l'onere di allegazione fosse stato correttamente adempiuto con gli atti difensivi presentati nel giudizio di appello, e non solo con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte come documenti depositati tardivamente, sia perché, in ossequio al principio di autosufficienza non vengono riportati i contenuti delle dichiarazioni, onde poterne verificare in sede di legittimità l'attinenza e la decisività.

4.2 Il fatto rappresentato in un documento, utilizzabile come elemento idoneo a contribuire al convincimento del giudice, può essere della più diversa natura, potendo consistere in una dichiarazione di scienza o di volontà o in un mero fatto. La pretesa di ridurre i documenti esclusivamente a queglii scritti "univocamente idonei a rappresentare o raffigurare un fatto a chi lo osserva" (v. ricorso per cassazione, pag. 11) non trova fondamento normativo.

Con la decisione del 14/08/2015, C (2015) 5549 *final* la Commissione UE ha stabilito, all'art. 1, che "Le misure di aiuto di Stato" (introdotte da una serie di leggi italiane elencate nel provvedimento) "che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno", salvo che si tratti di "aiuto individuale" che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014", ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, "al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 (...) o da ogni altro regime di aiuti approvato", ma "fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti" (art. 3). L'onere di provare i presupposti di operatività della regola *de minimis* è a carico dell'impresa che invoca il beneficio. Il giudice di merito deve verificare che il beneficio sia in linea con il regolamento *de minimis* applicabile e a tale fine I) non arrestarsi all'importo del oggetto della domanda, essendo indispensabile richiedere al contribuente l'ulteriore e necessaria autocertificazione (dichiarazione di responsabilità) di non avere usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due precedenti II) tenere presente che la regola *de minimis*, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza (cfr. Cass. 22377/2017 e Cass. 11228/2011); III) tenere conto del fatto che, per il rispetto del principio *de minimis*, non è sufficiente che l'importo chiesto in

rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. 14465/2017). Mancando tali presupposti il giudice del merito dovrà valutare la sussistenza dell'ulteriore condizione che, sempre secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 *final*, fa ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, ovvero che si tratti di "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale", sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" per evitare una sovracompensazione (Cass. 5923/2019). L'onere di provare la compatibilità dell'aiuto con il regime *de minimis* grava sul contribuente. In deroga alle disposizioni processuali nazionali, il contribuente è ammesso a provare mediante autodichiarazione il rispetto del limite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato - di cui al §2 dell'art. 6 del Regolamento UE/1407/13 e dell'art. 52 della legge n. 234 del 2012 - individuata al 31 maggio 2017, coincidente con l'entrata in vigore del regolamento sul funzionamento del registro con d.m. n. 115 del 2017. L'autocertificazione, eccezionalmente ammessa come prova per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, deve, di conseguenza, riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito (Cass. 29268/2025 e Cass. 18673/2025). Una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rientra nella ampia nozione di documento processuale ed è soggetta alle regole in tema di preclusioni istruttorie nei limiti in cui alla stessa è riconoscibile valore probatorio nel giudizio tributario.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. I compensi in favore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e del valore della causa, sono liquidati come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento del cd. doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella somma di euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25/9/2026

la Presidente

Maria Luisa De Rosa